

L.R. TOSCANA 20-12-2016 n. 86 – ART. 55

Testo unico del sistema turistico regionale.

Art. 55 *Affittacamere.*

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive composte da non più di sei camere per i clienti, con una capacità ricettiva non superiore a dodici posti letto, ubicate nella stessa unità immobiliare, nelle quali sono forniti alloggio e servizi minimi.
2. Gli affittacamere possono essere gestiti:
 - a) in forma imprenditoriale;
 - b) in forma non imprenditoriale.
3. L'attività di affittacamere svolta in forma imprenditoriale comporta che uno stesso soggetto non può gestire più di due esercizi di affittacamere nell'ambito del medesimo edificio.
4. L'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale può essere esercitata esclusivamente nella casa dove la persona fisica ha la residenza e il domicilio.
5. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, somministrano alimenti e bevande agli alloggiati cessano l'attività di somministrazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Gli affittacamere che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno assunto la denominazione di bed and breakfast e somministrano alimenti e bevande agli alloggiati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge cessano l'attività di somministrazione con esclusione della prima colazione.